

N. R.G.Lav. 2557/2017



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

Il Giudice unico, nella persona del dott. Carlo Sorgi, ha pronunciato la seguente ordinanza, a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 8/5/2018, nel procedimento iscritto al n. 2557/2017, promosso da:

, rappresentata e difesa per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'avvocato PICCININI ALBERTO, presso il cui studio è pure elettivamente domiciliata Indirizzo Telematico

RICORRENTE

Contro

SPA IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, rappresentata e difesa per mandato a margine della memoria di costituzione e risposta dall'avvocato ALVARO FRANCESCO, presso il cui studio, è pure elettivamente domiciliata C/O AVV. GIOVANNI LENZI - PIAZZA GALILEO N. 4 40123 BOLOGNA

CONVENUTO

Avente ad oggetto: ricorso ex art. 1, comma 48 l.92/2012

SVOLGIMENTO E MOTIVI

Con ricorso ex art. 1 comma 48 l.92\2012 depositato davanti al Giudice del lavoro di Bologna, giornalista professionista dal 11\3\2013, dichiarava di aver prestato la propria attività giornalistica nelle redazioni di Reggio Emilia e Bologna del giornale "Il Resto del Carlino", nonché della testata *on line* del "Il Resto del Carlino.it", quotidiano di attualità, cronaca, sport con diffusione locale - edito dalla Poligrafici Editoriale SPA- con mansioni afferenti alla qualifica di redattore, senza soluzione di continuità, in forza di tre contratti di collaborazione giornalistica e di quattro contratti a tempo determinato e due proroghe per nove anni, dal 14 luglio 2006 (in particolare l'ultimo contratto di collaborazione aveva decorrenza 1\3\2015) al 6 marzo 2017, data in cui il rapporto veniva, secondo la ricostruzione del ricorrente, risolto dalla convenuta in seguito alle richieste di regolarizzazione avanzate tramite il difensore. Il ricorrente si recava, secondo la propria ricostruzione, quotidianamente nella sede del giornale a Reggio Emilia,



occupandosi di cultura e spettacoli, cronaca, sport, politica e di economia, redigendo anche tre articoli al giorno, partecipava all'attività di redazione, alla predisposizione del c.d. timone (la struttura del giornale per il giorno successivo), del c.d. menabò (layout della pagina o delle pagine che curava personalmente) e fino al mese di marzo 2017 dichiarava di aver coordinato i collaboratori

Ricostruendo il rapporto il ricorrente in particolare evidenziava che il 5 di gennaio 2016 il Direttore lo convocava nella sua stanza per discutere delle stabilizzazioni poste in essere dall'editore, che lo avevano escluso. In quell'occasione il ricorrente comunicava al suo direttore, di essersi rivolto ad un legale, per le rivendicazioni relative alla mancata regolarizzazione del rapporto. Il direttore lo rassicurava in ordine alla sua permanenza in redazione ma gli anticipava che non avrebbe più potuto occuparsi del desk. Nei due mesi successivi allo veniva chiesto di munirsi di un proprio computer personale, essendogli precluso (ma solo da quel momento) l'utilizzo del computer aziendale, pur continuando a recarsi in redazione tutti i giorni. Il rapporto proseguiva fino alla raccomandata 27/12/2016 con la quale il legale del ricorrente richiedeva: *"l'inserimento nell'organico "stabile", contando in una bonaria composizione della controversia, in quanto preferirebbe di gran lunga non dover ricorrere all'Autorità Giudiziaria per far valere i suoi diritti acquisiti: ben potendo rivendicare l'assunzione ex art. 1 del CNLG egli si dichiara sin d'ora disponibile a negoziare, in alternativa, un inquadramento come art. 2, a condizioni da contrattare"*.

In data 2 marzo 2017 il ricorrente insieme al collega R (che presentava analogo e parallelo ricorso rispetto al presente) veniva convocato sempre dal il quale comunicava ad entrambi la sospensione del rapporto di collaborazione sine die. Alla richiesta di spiegazioni avanzata da entrambi i lavoratori il capo redattore rispondeva che la società aveva assunto tale decisione in conseguenza della richieste di regolarizzazione avanzate tramite il legale. In data 6/3/2017 il ricorrente riceveva formale disdetta del contratto di collaborazione con decorrenza 21/3/2017 che veniva impugnata il 15/3/2017. Veniva richiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, riconducibile alla figura di redattore ex art. 1 CNLG, la nullità del licenziamento poichè ritorsivo, in quanto riconducibile alla richiesta di "contrattualizzazione" e stabilizzazione del rapporto di lavoro avanzata dal lavoratore, e conseguente condanna per la società convenuta ex art. 18 legge 300/1970, al pagamento di una indennità commisurata alle retribuzioni dovute dal momento del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione sulla base dell'ultima retribuzione globale di fatto, così come determinata dai conteggi dell'ASER sulla base del CNLG



applicabile ai redattori ex art 1, e pari ad Euro 3.283,82 (2.814,71 x 14:12); in subordine si chiedeva comunque l'illegittimità del licenziamento con applicazione dell'art. 18, comma 4 .

Si costituiva in giudizio la società

S.P.A., da ora P.E., contestando integralmente le pretese di parte e chiedendo il rigetto dello stesso. Si eccepiva la decadenza dall'impugnazione dei contratti a tempo determinato conclusi tra le parti (l'ultimo dei contratti a termine aveva avuto naturale scadenza al 30.11.2014) , l'inapplicabilità del rito ex l.92\2012 e comunque si contestava la natura subordinata del rapporto tra le parti, ritenendo assolutamente insussistente il requisito dell'eterodirezione, ritenuto indispensabile per ricondurre nell'ambito della subordinazione un rapporto di lavoro giornalistico. Veniva contestata la sussistenza di un atto di licenziamento, ed in ogni caso la natura ritorsiva dello stesso, dovendosi ricondurre la cessazione del rapporto ad una attività di riorganizzazione dell'attività di Redazione e della necessità di funzionalizzare gli organici alle esigenze editoriali ed alla riorganizzazione che ha imposto di intraprendere scelte dirette alla ottimizzazione delle risorse e della funzionalità organizzativa. Conseguentemente la risoluzione del rapporto in questione, seppure operata nella forma della disdetta, appariva secondo P.E. perfettamente lecita e legittima e, qualora confermata la deduzione avversaria, si palesava alla stregua di un licenziamento intimato per g.m.o.. veniva contestata l'esistenza di una rivendicazione formulata dal lavoratore, o dal suo legale, diretta al riconoscimento della prestazione di lavoro dipendente, e l'assenza di questa circostanza appariva dirimente per escludere qualsiasi natura ritorsiva del licenziamento che, anche in caso di illegittimità dello stesso, non poteva essere considerato nel presente procedimento nel quale parte ricorrente aveva inteso richiedere esclusivamente la c.d. tutela reale di cui all'art. 18, commi 1 e 4 l.300\1970. A tutto voler concedere, secondo P.E., qualora, ritenuto illegittimo il licenziamento in esame, la tutela astrattamente spettante sarebbe quella di cui all'art. 18, commi 5 e 6, L. n. 300/1970. Infatti, il licenziamento sarebbe: nella sostanza legittimo, seppur sprovvisto dei requisiti formali di cui all'art. 2, L. n. 604/1966 o, comunque, illegittimo limitatamente, però, all'accezione compresa nel comma 5 della disposizione statutaria. Veniva comunque richiamato l'aliunde perceptum.

Nel corso del giudizio si procedeva ad escutere i testi richiesti dalle parti ed all'udienza del 8/5/2018 dopo la discussione il giudice riservava ordinanza.

Ritiene il giudice sciogliendo la riserva che il ricorso possa essere accolto riconoscendo la natura subordinata del rapporto, il licenziamento ritorsivo e la conseguente tutela reale.



Tre criteri, ricavati dall'art. 1 del CNLG (*"prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività"*), vengono indicati dalla giurisprudenza per valutare la differenza tra collaboratori fissi subordinati ed autonomi e mentre i primi due (continuità di prestazione e responsabilità di un servizio) possono essere comuni il terzo elemento (il vincolo di dipendenza) costituisce l'essenziale criterio di distinzione.

Il principale requisito soggettivo richiesto per l'applicazione al rapporto di lavoro del contratto di cui si parla è costituito dall'iscrizione all'Albo dei Giornalisti. Tale iscrizione costituisce, infatti, condizione imprescindibile per l'esercizio dell'attività giornalistica, tanto che la legge (art. 45 L. 69/63) prevede che chi svolga questa professione in assenza del requisito indicato incorre nei reati di cui agli artt. 348 e 498 del codice penale (abusivo esercizio di professione e usurpazione di titoli). L'Albo è suddiviso in due elenchi destinati ad accogliere, l'uno, i professionisti, ovvero coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione giornalistica e, l'altro, i pubblicitari, ovvero quanti svolgano attività giornalistica in via non occasionale e retribuita, ma non esclusiva.

Con riferimento all'attività giornalistica una importante e chiarificatrice sentenza della Corte di Cassazione (n.22785/2013) dichiara che: *"il carattere della subordinazione risulta attenuato per la creatività e la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa e per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa: con la conseguenza che ai fini dell'individuazione del vincolo di subordinazione rileva particolarmente l'inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell'organizzazione dell'impresa... In sostanza, l'elemento creativo, proprio dell'attività intellettuale, attenua ma non è sufficiente ad eliminare la posizione di subordinazione, che sussiste purchè non difetti la detta continuità delle prestazioni, intesa come disponibilità del lavoratore ad eseguire le istruzioni del datore di lavoro, persistenti anche negli intervalli tra una prestazione e l'altra"*. Ed ancora più di recente *"Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie attraverso gli organi di informazione, in cui il giornalista si pone quale mediatore intellettuale tra il fatto e la sua diffusione, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione"* (Cass., Sez. L., Sentenza n. 1853 del 01/02/2016).



È evidente che in considerazione della peculiarità delle specifiche mansioni svolte che lasciano un certo margine di autonomia e del carattere collettivo dell'opera redazionale cui s'inseriscono, la subordinazione ex art. 2094 c.c., intesa quale inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi nonché disciplinari del datore di lavoro, risulta attenuata con conseguente difficoltà di cogliere in maniera diretta e immediata i caratteri propri del lavoro subordinato e necessità quindi di far ricorso, per distinguerlo da quello autonomo, ad indici rivelatori e ciò tenuto anche conto che nel lavoro giornalistico, per gli evidenziati aspetti, la subordinazione si concretizza più che altro in collaborazione.

Nessun dubbio nel caso in esame, sia in considerazione della documentazione prodotta che dall'escussione dei testimoni, che le caratteristiche del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società siano da ricondurre ad un rapporto di lavoro subordinato ex art. 1 CNLG quale redattore. La continuità dell'apporto del ricorrente, sostanzialmente presenza quotidiana al giornale, giornalista professionista sin da 2013, la sua attività non solo di scrittura (una media quasi di tre articoli al giorno) ma anche di collaborazione in termini di predisposizione della pagina e dell'impaginazione generale del giornale, di coordinamento degli altri collaboratori esterni, che facevano capo a lui nel settore della cronaca locale e per le pagine dedicate dall'edizione di Reggio Emilia del

sono tutti elementi che confortano le pretese azionate nel presente ricorso. La disponibilità ad utilizzare le password dei collegi disponibili (tutti i testi lo confermano, l'unico possibilista è il capo cronista ma per circostanze comprensibili) per entrare nel sistema con il quale doveva prendere dimestichezza in vista della ventilata assunzione (vedi in questo senso le dichiarazioni della teste i che dichiara: "Lui scriveva articoli e nell'ultimo periodo lavorava anche al sistema, ricordo una riunione di redazione il capo servizio gli disse che sarebbe stato assunto dopo poco e poteva impraticarsi con sistema. Questo quando lui è tornato da Bologna, era appena tornato e frequentava in modo fisso la redazione") mai realizzata fino alla fine del rapporto costituisce ulteriore e significativo elemento di valutazione.

Una ricostruzione dell'attività del ricorrente è offerta dal collega, che ha presentato un analogo ricorso per il riconoscimento del rapporto giornalistico, e che conosceva perfettamente le caratteristiche del lavoro di i: "Il ricorrente ha lavorato con me credo nel 2015 per un paio di anni si occupava di diverse tematiche che gli venivano richieste quotidianamente, normalmente cronaca bianca, partecipava alle riunioni di redazione quotidiane nel pomeriggio alle



15,00 o 15,30. Lui spaziava su settori escluso la giudiziaria. Il rapporto si è concluso quando a fine febbraio 2017 siamo stati convocati insieme dal capo reattore [redatto] e prima sospesi oralmente, non abbiamo più scritto e non siamo più entrati in redazione, e successivamente c'è stata la lettera che interrompeva il nostro rapporto di lavoro. Il ricorrente come media poteva realizzare tre articoli al giorno e credo venisse pagato a pezzo. Lui coordinava i fotografi che collaboravano con lui metteva titoli e curava l'impaginazione anche delle foto. Quando nella sua pagina c'era articoli di altri collaboratori lui impaginava anche quelli, lui aveva tendenzialmente una pagina a disposizione che doveva chiuderla ed era una pagina della cronaca di Reggio Emilia". Le dichiarazioni di [redatto] sono state confermate sostanzialmente anche dalla redattrice

[redatto], seppure in termini possibilisti e vagamente più riduttivi :” lavoro al [redatto] Reggio Emilia dal 2008 come collaboratrice e poi stagista da agosto 2010 contrattista al [redatto] Ferrara e a gennaio 2013 sono rientrata a Reggio Emilia assunta come redattrice ordinaria. Mi ricordo il ricorrente già al mio ingresso come collaboratore poi sopevo che era nella redazione di Bologna a fare il contrattista alla redazione internet e credo nel 2015 è tornato a Reggio Emilia sempre come collaboratore. Lui era partito come sport e seguiva ancora il calcio, inoltre collaborava con la cronaca , occasionalmente partecipava alle riunioni di redazione , lui poteva redigere due o tre articoli al giorno, può aver lavorato in pagina, è capitato che abbia fatto titoli anche a pezzi di altri ma non era la norma, può essere capitato che abbia impaginato con foto un suo articolo. So che alla fine del 2016 aveva mandato una lettera all'azienda con proprie rivendicazioni, ha continuato ancora per un paio di mesi e dopo il rapporto è cessato in attesa dell'evoluzione degli eventi. Lui utilizzava le password dei colleghi per accedere al sistema per l'impaginazione. Lui non aveva una propria password. Può essere capitato che altri non io gli abbiano chiesto di impaginare articoli di altri non credo che fosse un suo compito, sicuramente non lo era quotidiano. Ci sono posti fissi in redazione per i redattori, lui quando veniva quasi quotidianamente utilizzava un posto libero, tendenzialmente lo stesso perché era una postazione rimasta vuota. I pezzi o gli venivano richiesti o lui li proponeva” . Queste due testimonianze confermano i dati documentali prodotti e rendono l'attività del ricorrente chiara e facilmente collocabile in termini di classificazione come lavoro di redattore ex art. 1 CNLG.

Secondo la società convenuta (presumibilmente consapevole delle caratteristiche del rapporto difficilmente non riconducibili alla casistica alla luce della produzione documentale e delle testimonianze) la decisione di cessare il rapporto con il ricorrente appare comunque legittima ed in



sintonia con la situazione esistente al momento della comunicazione di disdetta del contratto di collaborazione. Anche a voler parlare nella situazione in esame di licenziamento “ *nell'ambito del diritto, costituzionalmente garantito, di organizzazione del lavoro, la società convenuta ha inteso riorganizzare l'attività delle proprie redazioni, provvedendo al riassetto degli organici redazionali, attraverso la riduzione dei rapporti di lavoro caratterizzati da una prestazione esterna alla Redazione. Di qui, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema Corte, le scelte imprenditoriali in ordine alla organizzazione del lavoro ed al riassetto organizzativo per una più economica gestione dell'azienda sono, come detto, assolutamente discrezionali e non sindacabili, con la conseguenza che, per la sussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento, è sufficiente che dette scelte siano effettive, nel senso che abbiano in concreto comportato la soppressione di uno o più posti di lavoro, come risulta pacifico nel caso in esame*”.

Parlare in questo caso di giustificato motivo oggettivo nei confronti di un giornalista che ha sempre garantito un apporto, in termini sia quantitativi che qualitativi di assoluto spessore nell'economia del giornale e che è stato un riferimento sia a livello organizzativo che di coordinamento degli altri collaboratori è dato che questo giudice non può condividere. Stiamo parlando di un giornalista che nel febbraio 2017, cioè il mese prima della conclusione del rapporto, aveva fornito al giornale 103 prestazioni pagate, senza contare le 42 prestazioni sull'edizione on line anche queste retribuite. Pensare che in concreto ci siano le condizioni che giustificano la soppressione di un posto di lavoro con tale produttività è veramente arduo e apparirebbe concepibile solo in caso di volontà di totale chiusura della testata, quantomeno nell'edizione di Reggio Emilia.

Sulla ritorsività alla luce della documentazione in atti, in particolare della richiesta formulata dai legali dello _____ i in data 27/12/2016, (documento prodotto nel corso del giudizio) cioè circa un paio di mesi prima della cessazione del rapporto, non occorre spendere particolari argomenti parlando in termini significativi ed univoci i documenti e i comportamenti delle parti.

L'esclusione della sussistenza, certamente nei confronti della figura del ricorrente, di un giustificato motivo oggettivo di licenziamento rende il motivo ritorsivo l'unico determinante e, come tale, anche alla luce della più recente giurisprudenza in materia (Cass. n. 6575/2016), tale da determinare la nullità ex art. 18, primo comma, l. 300/1970 con le conseguenze relative alla tutela reale richiesta nel ricorso come domanda principale.



La RGF indicata in ricorso (€ 3.283,82) risultante da conteggi sindacali prodotti non risulta specificatamente contestata e non ci sono elementi per valutare eventuale aliunde perceptum, come richiesto dalla parte convenuta.

In conclusione ritiene questo giudice di poter riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti riconducibile alla casistica del rapporto di lavoro giornalistico del redattore ex art. 1 CNLG dal 1/3/2015, data di inizio del contratto di collaborazione, di poter dichiarare ritorsivo il licenziamento 6/3/2017 e conseguentemente nullo ai sensi dell'art. 18, 1° comma l.300/1970 e conseguentemente condannare la società a reintegrare il ricorrente nel medesimo ruolo svolto dallo stesso precedentemente ed al pagamento di un'indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto, quantificata in € 3.283,82, fino all'effettiva reintegra. .

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e riconosce la natura subordinata del rapporto di lavoro tra le parti riconducibile alla casistica del rapporto di lavoro giornalistico del redattore ex art. 1 CNLG dal 1/3/2015 e giudicato ritorsivo il licenziamento 6/3/2017 condanna la società

i s.p.a. a reintegrare o nel medesimo ruolo svolto dallo stesso precedentemente ed al pagamento di un'indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto, quantificata in € 3.283,82, dal licenziamento fino all'effettiva reintegra.

Condanna la società s.p.a. al pagamento delle spese della presente fase del giudizio a favore di) che liquida in € 8.000,00, oltre Iva, c.p.a. e 15% spese generali con distrazione a favore del legale antistatario.

Bologna il 18/5/2018

Il Giudice Unico
Carlo Sorgi

Carlo Sorgi
21-5-18





TRIBUNALE DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

ACCOLLIMENTO TOTALE n. cronol.
3529/2018 del 18.5.2018
DISP./SENT. N. R.G. 2557/2018

PARTI _____

in persona del legale rapp. ^{SAA} pro tempore

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in formula esecutiva a richiesta dell'Avv. Alberto Piccini nell'interesse del ricorrente

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa, quando nei siano legalmente richiesti.

Bologna, li 24.05.2018



IL FUNZIONARIO
Il Funzionario Giudiziario
Massimo Mascagni

